



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**  
**Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara**  
**Sede di PESCARA**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5052 del 1/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio con cui, in esecuzione dei decreti cautelari del TAR Lazio n.4609/2016 e n.4605/2016 resi in ordine rispettivamente ai ricorsi R.G.n.10461/2015 e R.G.n.10462/2015 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti: POMPILI Silvana, PONTONIO Cinzia, SCIARRA Anna, TAMBURELLO Chiara, BOSI DE VILLALBA Chiara, BRACCIA Lucia e CAROTA Gianna;

TENUTO CONTO che il richiamato inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la Sentenza n.7719/2020 pubblicata il 06/07/2020 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10462/2015, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta, con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la Sentenza n.7723/2020 pubblicata il 06/07/2020 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10461/2015, lo rigetta con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la nota prot.n.38905 del 28/08/2019 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n.126 e la legge di conversione 20 dicembre 2019, n.159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.» , che all'art.1 *quinquies* , comma 1, punto a), dispone : *“Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis ;*

ATTESA la necessità di dare esecuzione alla sentenza TAR LAZIO n.7719/2020, alla sentenza TAR LAZIO n.10969/2019 ed alla sentenza TAR LAZIO n.7723/2020;

## DECRETA

**Art.1)** Per le motivazioni riportate in premessa, sono annullati i provvedimenti di questo Ufficio nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia delle candidate i cui nominativi sono di seguito riportati:

1. PONTONIO Cinzia immissione in ruolo nella scuola primaria dal 01/09/2019 da GAE prov. PE;
2. BOSI DE' VILLALBA Paola docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. PE con incarico fino al 30 giugno 2020;
3. BRACCIA Lucia docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. PE con incarico fino al 30 giugno 2020;
4. CAROTA Gianna docente supplente inserita (con riserva T) nella GAE scuola primaria della provincia di **BERGAMO** con contratto di supplenza fino all'11/11/2020 - trasferita da GAE Pescara;
5. POMPILI Silvana docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. PE con incarico fino al 30 giugno 2020;
6. SCIARRA Anna docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. PE con incarico fino al 30 giugno 2020;
7. TAMBURELLO Chiara docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. PE con incarico fino al 30 giugno 2020;

**Art.2)** Per l'effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennate, con efficacia retroattiva *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - posto comune e sostegno - nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, le candidate i cui nominativi sono riportati nell'elenco di cui all'art.1.

Conseguenzialmente, la docente CAROTA Gianna, già inserita nella GAE della provincia di Pescara per effetto del ricorso TAR Lazio prodotto (con riserva T), deve essere depennata dalla graduatoria ad esaurimento scuola primaria/infanzia della provincia di Bergamo dove risulta inserita per trasferimento e sempre sotto condizione (riserva T);

**Art.3)** Per effetto di quanto disposto ai precedenti artt.1) e 2) sono annullati i provvedimenti con cui sono state effettuate le individuazioni degli aventi diritto alla nomina in ruolo dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui si dispone l'individuazione della ricorrente PONTONIO Cinzia.

Per effetto dell'annullamento dell'individuazione, il Dirigente Scolastico interessato, nell'esercizio del potere di autotutela, provvederà alla risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto di lavoro a tempo indeterminato per la docente Pontonio Cinzia, attualmente destinataria di contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con apposizione della clausola risolutoria ed avente come causale "immissione in ruolo: concorso per soli titoli".

Il Dirigente scolastico interessato provvederà, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

**Art.4)** I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali le docenti di cui all'elenco riportato nell'art.1 prestano servizio con contratto a tempo determinato con termine al 31 agosto 2020, stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato se non già arrivato a scadenza. Provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

**Art.5)** I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell'elenco di cui al presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia;

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

**Il Dirigente  
Maristella Fortunato**

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*